

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **LE NUOVE PROROGHE ALLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA**
- **BANDO ISI**
- **REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI**
- **DPI - UNA CHECK-LIST PER L'AUTOVALUTAZIONE NELLE AZIENDE**

NEWS

LE NUOVE PROROGHE ALLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

Il 1° marzo 2017 è entrata in vigore la legge 27 febbraio 2017 n. 19 che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, il cosiddetto Decreto mille proroghe.

Il provvedimento, come di consueto, rinvia numerosi termini di adempimenti prossimi alla scadenza o, in alcuni casi, già scaduti. Anche quest'anno numerose sono le novità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

La comunicazione infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno

Una prima proroga di sei mesi è relativa all'obbligo del Datore di Lavoro di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Questo obbligo - in virtù della recente proroga - entrerà in vigore dalla scadenza del termine di dodici mesi (anziché sei) dall'adozione del Decreto di istituzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

(SINP), avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183.

Tale decreto - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2016 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2016 - è stato emanato il 25 maggio 2016. Quindi è da quella data che deve essere calcolati il termine per l'entrata in vigore dell'adempimento che, in conseguenza, sarà il 25 maggio 2017.

Spetterà all'INAIL definire e mettere a disposizione dei soggetti interessati le modalità di trasmissione dei nuovi dati.

Al contrario, l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni è da sempre stato operativo e si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tale articolo, si

ricorda, prescrive che il Datore di Lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Il Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici

Un'altra proroga riguarda i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, la cui validità viene differita al 25 maggio 2017.

Si ricorda, in proposito, che tali registri, in virtù dell'articolo 53, comma 6, del D.Lgs 81/08, sarebbero dovuti essere abrogati dal 25 novembre 2016, essendo nel frattempo entrato in vigore il Sistema informativo nazionale (SINP) sulla prevenzione.

Il nuovo articolo 53, comma 6, del D.Lgs 81/08 quindi oggi dispone: "Fino ai dodici mesi successivi all'emanazione del Decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative [...] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".

In relazione agli agenti cancerogeni, si ricorda che l'obbligo di istituzione del registro è previsto dall'articolo 243 del D.Lgs 81/08 il quale prevede che devono essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, e quindi ha rilevato la necessità di attivazione della sorveglianza sanitaria. Per ciascun lavoratore iscritto nel registro deve essere riportata:

- l'attività svolta;
- l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato;
- il valore dell'esposizione a tale agente (ove noto).

I modelli di tenuta del registro sono stati definiti dal D.M. 12 luglio 2007 n. 155 e sono reperibili all'indirizzo web www.inail.it

Il registro di esposizione ad agenti biologici (gruppo 3 e 4) è invece disciplinato dall'articolo

280 del Decreto legislativo 81/2008 che impone al Datore di Lavoro di istituire ed aggiornare un registro di esposti ad agenti biologici, affidandogli anche il compito di curarne la tenuta per il tramite del Medico Competente. Devono essere iscritti al registro i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti biologici ha evidenziato un rischio per la salute. Il Datore di Lavoro, per ogni lavoratore iscritto nel registro, deve riportare l'attività svolta comportante l'uso di agenti del gruppo 3 e/o 4, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il modello di tenuta dei registri è il Mod B 626 completo. Il Datore di Lavoro invia copia del registro all'INAIL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando eventuali variazioni ogni 3 anni o ogni volta i medesimi ne facciano richiesta.

La prevenzione incendi negli alberghi, nei rifugi alpini, negli asili nido e nelle scuole

Ulteriore proroga è contenuta nell'articolo 5, comma 11-sexies, della legge 27 febbraio 2017 n. 19. La norma differisce, al 31 dicembre 2017 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto e che siano in possesso, alla data del 1° marzo 2017, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. Interno del 16 marzo 2012 (Cfr. G.U. 30.03.2012).

Vengono inoltre prorogati:

- al **7 ottobre 2017** il termine per presentare l'istanza di rilascio del CPI per le attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi dal D.P.R. 151/2011 (ad esempio le residenze turistico alberghiere);
- al **31 dicembre 2017**, per i rifugi alpini, il primo termine per effettuare gli adempimenti previsti dalla specifica regola tecnica.

Ulteriori interventi di proroga sono poi disposti dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 2017 n. 19. In particolare, il secondo comma dell'articolo 4 differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 i termini di adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data del 1° marzo

2017, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.

Il comma 2-bis del medesimo articolo differisce, infine, al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, sempre alla data del 1° marzo 2017, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.

L'abilitazione delle macchine agricole

L'articolo 3, comma 2-ter, della legge 27 febbraio 2017 n. 19 differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole e prevede che i corsi di aggiornamento debbano essere effettuati entro dodici mesi da tale data (entro il 31 dicembre 2018).

Il differimento dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale (al punto 1 dell'Allegato A sono indicate tutte le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: PLE, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, ecc.).

Le vittime dell'amianto

Ultima proroga contenuta nella legge 27 febbraio 2017 n. 19 riguarda la presentazione delle domande per l'erogazione agli eredi delle vittime amianto.

Nello specifico, il comma 3-bis dell'articolo 3 estende fino al 31 marzo 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'erogazione agli eredi delle vittime amianto, delle prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 e anche dell'anno 2016, nella misura fissata dal decreto ministeriale 4 settembre 2015, ripartita tra gli stessi eredi, su domanda, corredata di idonea documentazione.

In questi termini viene in conseguenza modificato l'art. 1, comma 292, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che fissava originariamente il termine solo per coloro che erano deceduti nel solo 2015 e per le domande presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge 208.

BANDO ISI

Prenderà il via il prossimo **19 aprile** la prima fase della procedura di assegnazione degli incentivi a fondo perduto stanziati dall'Inail con il bando Isi 2016, che mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 244.507.756 euro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Gli interventi finanziati riguardano progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, e progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. Si rimanda al link di seguito riportato per ulteriori approfondimenti:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzion-e-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html>

REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI

Un nuovo regolamento, in vigore dal 2 marzo 2017, definisce i criteri indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. A questo scopo, vengono fornite indicazioni in merito alle modalità di dimostrazione del possesso di ognuno dei requisiti previsti dal Testo Unico Ambientale. Inoltre per specifiche categorie di residui di produzione, costituite principalmente da biomasse, sono riportate le principali norme che ne regolamentano l'utilizzo ed un insieme di

operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.

Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

Obiettivo del regolamento è quello di fornire al produttore ed all'utilizzatore dei sottoprodotti modalità certe per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.184-bis del D.Lgs.152/06, anche allo scopo di assicurare una maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di "rifiuto".

A questo scopo sono definiti come:

- **Prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;

- **Residuo di produzione:** ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto. Non rientrano nel campo d'applicazione di questo regolamento i residui derivanti da attività di consumo, cioè derivanti dall'utilizzo finale da parte dei consumatori;

- **Sottoprodotto:** un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs.152/06.

Restano comunque valide le disposizioni previste per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui. Un esempio di queste disposizioni è il D.M. 161/2012, relativo alle terre e rocce da scavo.

Dimostrazione dei requisiti previsti dal D.Lgs.152/06 per la classificazione come sottoprodotto

Le condizioni generali da rispettare per poter classificare un residuo come sottoprodotto rimangono quelle previste dall'art.184-bis del D.Lgs.152/06, che devono essere dimostrate in ogni fase di gestione del residuo:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Il regolamento riporta alcune modalità per dimostrare il rispetto di questi requisiti: ogni soggetto interessato può comunque utilizzare anche altri metodi per dimostrare tale rispetto. Inoltre queste modalità possono essere utilizzate anche per poter classificare come sottoprodotti residui diversi da quelli esaminati nell'allegato 1 al regolamento. Tra i sottoprodotti riportati in questo allegato, segnaliamo in particolare la presenza di patate, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato, per i quali sono descritte le normali pratiche industriali che ne consentono l'utilizzo per la produzione di biogas o per la combustione diretta.

La documentazione utilizzata per la dimostrazione del possesso dei requisiti dev'essere conservata per tre anni e resa disponibile all'autorità di controllo.

Art.184-bis comma1 lett.b) D.Lgs.152/06: certezza dell'utilizzo

La certezza dell'utilizzo dev'essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego.

A parte l'accertamento, caso per caso, di specifiche circostanze, per dimostrare la certezza dell'utilizzo occorre analizzare:

- Le modalità organizzative del ciclo di produzione;

- Le caratteristiche delle attività da cui originano i residui;
- Il processo di destinazione.

L'impianto o l'attività in cui utilizzare i residui dev'essere già individuato, o individuabile, al momento della loro produzione. Non è quindi prevista una generica possibilità di riutilizzo, ma se ne deve dimostrare la certezza tramite rapporti o impegni contrattuali tra il produttore, eventuali intermediari e l'utilizzatore del sottoprodotto. In mancanza di questa documentazione, la certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsene possono essere dimostrati tramite una scheda tecnica conforme all'allegato 2, di cui nel regolamento sono riportate anche le modalità di gestione e tenuta.

Art.184-bis comma 1 lett.c) D.Lgs.152/06: utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche del residuo idonee per soddisfare i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente. Sono fatti salvi i casi in cui tali operazioni sono effettuate nel medesimo ciclo produttivo che genera il residuo.

Rientrano invece nella normale pratica industriale le attività e le operazioni costituenti parte integrante del ciclo di produzione da cui origina il residuo, anche se hanno l'obiettivo di rendere le caratteristiche ambientali del residuo idonee a soddisfare tutti i requisiti a cui devono rispondere i prodotti per la produzione dei quali si vogliono utilizzare.

Art.184-bis comma1 lett. d) D.Lgs.152/06: requisiti d'impiego e di qualità ambientale

Nella scheda tecnica descritta nell'allegato 2 sono riportate anche le informazioni necessarie per consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità al processo di destinazione ed all'impiego previsti.

Nell'allegato 2 è inoltre riportato il modello di

dichiarazione di conformità del sottoprodotto, da utilizzarsi in caso di sua cessione.

Gestione e deposito dei residui

Per garantire una corretta gestione dei residui al fine di poterli classificare come sottoprodotti, nel regolamento sono riportate specifiche disposizioni riguardanti il loro deposito e la loro movimentazione.

Fino al suo utilizzo, il sottoprodotto dev'essere depositato e movimentato evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali (acqua, suolo, ecc...), prevenendo e minimizzando inoltre la formazione di emissioni diffuse e di odori.

Sono inoltre riportate una serie di precauzioni da adottare durante il deposito ed il trasporto dei sottoprodotti:

- Separazione da rifiuti, sostanze con altre caratteristiche chimico – fisiche;
- Prevenzione di problematiche ambientali o sanitarie, comprese la combustione o esplosioni;
- Evitare l'alterazione delle proprietà chimico – fisiche;
- Adottare tempistiche e modalità di gestione congrue con i requisiti previsti nella scheda tecnica dell'allegato 1.

La predisposizione della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità dell'allegato 1 consente di effettuare il deposito ed il trasporto di sottoprodotti con le stesse caratteristiche ma derivanti da impianti o attività diversi.

Elenco pubblico e piattaforma di scambio

Per rendere noti i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, al fine anche di promuovere lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, presso le Camere di Commercio territorialmente competenti dovranno essere istituiti appositi elenchi pubblici in cui potranno iscriversi,

gratuitamente, i produttori e gli utilizzatori dei sottoprodotti. In questi elenchi, pubblicati su internet, per ogni soggetto saranno riportate le caratteristiche dei sottoprodotti gestiti. Ad oggi comunque tali elenchi non esistono ancora e non è possibile inviare richieste d'iscrizione. A nostro avviso non vi è alcun obbligo di adesione a questo elenco, in quanto rappresenta uno strumento volontario per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di sottoprodotti.

Caratteristiche di alcuni sottoprodotti

Per alcune tipologie di sottoprodotti, costituite da biomasse di varia natura destinate alla produzione di energia sottoforma di biogas o direttamente tramite la loro combustione, sono riportate le principali norme di riferimento ed una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali al fine della loro classificazione come sottoprodotti. In base a quanto stabilito dall'art.184-bis co.2 del D.Lgs.152/06, con ulteriori Decreti Ministeriali potranno essere definite le caratteristiche per la classificazione come sottoprodotti anche di altri residui di produzione.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 13 ottobre 2016 , n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

DPI; UNA CHECK-LIST PER L'AUTOVALUTAZIONE NELLE AZIENDE

Al fine di favorire l'autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla normativa vigente in materia di DPI, l'Azienda Usl 9 di Treviso ha pubblicato nel suo spazio web una Lista di Controllo sulla marcatura, la documentazione, la formazione, l'idoneità al rischio, i limiti di protezione, l'ergonomia, la conservazione e la manutenzione.

La "Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)", aggiornata nel mese di gennaio 2016 è divisa in varie sezioni:

- Sezione 1 – Marcatura e documentazione: istruzioni, informazione formazione e addestramento
- Sezione 2 – Valutazione dei rischi – individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione
- Sezione 3 – Fornitura, assegnazione individuale
- Sezione 4 – Uso corretto da parte dei lavoratori
- Sezione 5 – Conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza
- Sezione 6 – Segnaletica

Per ogni sezione sono proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa, indicazioni sui riferimenti normativi e sulle istruzioni per l'azienda.

ULSS 9 Treviso, ULSS 8 Veneto, ULSS 7 Veneto, "Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)", versione V1.3 del 7 gennaio 2016



PRINCIPALI SCADENZE

31/03/2017 GAS SERRA

Gli impianti soggetti a Emission Trading - scambio di quote di emissione di gas serra devono comunicare al Comitato ed iscriversi nel registro telematico le emissioni verificate (D. Lgs. 30/2013).

- I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) già iscritti al registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

30/04/2017 DICHIARAZIONE ANNUALE RIFIUTI

Entro tale data devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) i soggetti obbligati, ovvero:

- chiunque svolge a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed Enti che compiono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed Enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8000,00 euro.

- Deve essere effettuato il pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Deve essere effettuato il versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.
- Deve essere effettuata la trasmissione dati per il registro INES/E-PRTR per impianti soggetti le cui emissioni superano le soglie definite dalla normativa (Reg. CE 166/2006)
- Gli impianti soggetti ad Emissions Trading devono restituire un numero di quote pari alle emissioni dell'anno precedente (D.Lgs. 30/2013)
- Deve essere effettuata la comunicazione annuale del nominativo dell'Energy Manager per aziende soggette a tale nomina (legge 10/91).

AESIS S.R.L. COME OGNI ANNO OFFRE IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E IL SUO INVIO TELEMATICO PER CONTO DELLE AZIENDE

30/04/2017

- Deve essere effettuato il versamento per il contributo Sistri per l'anno in corso

31/05/2017 – DICHIARAZIONE ANNUALE F-GAS

Entro tale data gli operatori devono trasmettere on line la Dichiarazione F-Gas sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2016 tramite l'apposita piattaforma istituita presso l'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/fgas>). L'operatore obbligato a presentare la Dichiarazione è la persona fisica o giuridica preposta al controllo del funzionamento tecnico e della gestione ordinaria delle apparecchiature e degli impianti, che ha libero accesso all'impianto ed è dotato di potere decisionale riguardo le modifiche tecniche e le quantità di

gas fluorurati. A questo proposito, il DPR 43/2012 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore se non ha delegato a terzi l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono dichiarare al Ministero dell'Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. Il mancato adempimento di tale obbligo, disciplinato dall'art. 16 dello stesso DPR 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/CE su taluni gas ad effetto serra), è punito dal D. Lgs. 26/2013 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro.

AESIS S.R.L FORNISCE IL SERVIZIO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DI TALE MATERIA



SENTENZE

SENTENZA: LAVORATORE INFORTUNATO E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

La Corte di Cassazione nella sentenza n° 49626 del 23 novembre 2016, in seguito ad un infortunio occorso ad un suo lavoratore (frattura schiacciamento della falange) ha condannato un Datore di Lavoro che, pur avendo previsto i rischi della lavorazione non aveva posto in essere misure idonee a impedire l'evento, cioè le misure tecniche valide a neutralizzare il rischio.

La Corte di Cassazione ha ribadito che "il Datore di Lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela.

In tal modo la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e,

comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

Il Datore di Lavoro in questo caso, pur avendo ampiamente previsto i rischi della lavorazione nella documentazione aziendale sulla sicurezza, non aveva posto in essere misure idonee a impedire comunque l'evento, cioè misure tecniche valide a neutralizzare il rischio. Questo ha determinato la responsabilità penale del Datore di Lavoro sulla base del presupposto che egli non ha soltanto l'obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti idonei all'attività demandata, ma ha anche l'obbligo di verificare in modo puntuale e pregnante, che tali strumenti e tutti i DPI vengano costantemente utilizzati. Compito datoriale che è stato ritenuto essere "ampiamente ed evidentemente disatteso nell'azienda dell'imputato, che permetteva all'infortunato di movimentare le pesantissime barre di metallo semplicemente utilizzando le mani."

SENTENZA: APPLICAZIONE DEL D.LGS.81/08 AL TITOLARE DI UN'IMPRESA INDIVIDUALE

La sentenza della Corte di Cassazione n° 33038 del 28 luglio 2016 ha confermato la condanna di un titolare di una Ditta Individuale per avere omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza contro la caduta dall'alto, quali parapetti o barriere protettive, in mancanza delle quali si è infortunato mortalmente un soggetto che nel cantiere prestava l'attività lavorativa per suo conto.

Il titolare della Ditta individuale, non avendo lavoratori alle proprie dipendenze, si era servito della prestazione di un lavoratore esterno, ed aveva fatto ricorso al verdetto di condanna della Corte d'Appello dichiarandosi equiparato ad un lavoratore autonomo nei cui confronti come è noto le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono ben poche e limitate disposizioni di prevenzione.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso e confermare la condanna ha evidenziato quali sono gli elementi in presenza dei quali si caratterizza la figura di un lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo, ha infatti precisato la stessa

Corte nella sentenza, è tale se presta la sua opera con l'esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui, sebbene non dotato di una struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti perché in tal caso assume invece la veste di un Datore di Lavoro di fatto.

Infatti, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, , "il principio in base al quale nei confronti del lavoratore autonomo si applicano solo le disposizioni contenute negli artt. 21 e 26 del D.Lgs.81/08 vale limitatamente alla ipotesi in cui il predetto lavoratore presti la sua opera con la esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui il medesimo, sebbene non dotato di una articolata struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti, a prescindere dal tipo di rapporto lavorativo in base al quale i medesimi siano stati investiti dei loro compiti"

F O C U S

ACCORDO STATO – REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016: INTEGRAZIONI E MODIFICHE SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è finalizzato prevalentemente all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ma ha una rilevanza che va ben al di là dell'obiettivo di revisionare il vecchio Accordo del 2006 sulla formazione degli RSPP e ASPP.

Esso infatti, in particolare al Punto 12, riporta notevoli integrazioni e modifiche non solo di precedenti accordi in materia di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ma anche di vari Decreti.

Requisiti di docenti

Nell'Accordo viene stabilito che in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti" previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei formatori in vigore dal 18 marzo 2014.

Formazione dei Datori di Lavoro/RSPP

Relativamente alla formazione richiesta ai Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, l'Accordo fornisce le seguenti indicazioni:

- "un Datore di Lavoro che svolge una attività a rischio medio/alto può partecipare al modulo di formazione per Datore di Lavoro che svolge i

compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso;

- se tale condizione viene successivamente meno, il Datore di Lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;

- analogamente, un Datore di Lavoro la cui attività risulta inserita fra quelle a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per Datore di Lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto".

Formazione del Medico Competente dipendente

Si indica che il Medico Competente che "svolge la sua opera in qualità di dipendente del Datore di Lavoro (art. 39, comma 2, lettera c del D. Lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione per lavoratori sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008".

Formazione degli RSPP e ASPP

Vengono "esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 81/2008 (Moduli A e B) coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio".

Formazione dei lavoratori somministrati

Nell'Accordo è previsto che la formazione dei lavoratori somministrati "viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore".

Aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei Datori di Lavoro/RSPP

Viene previsto che "l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP di cui agli accordi del 21/12/2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste".

Datori di Lavoro/Rspp - Formatori

Viene modificato il Decreto Interministeriale sulla qualificazione dei formatori del 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014, che aveva "concesso ai Datori di Lavoro/ RSPP la possibilità di impartire la formazione ai propri lavoratori per un periodo massimo di 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso trascorso il quale dovevano comunque qualificarsi come formatori".

L'Accordo del 7 luglio 2016 indica invece che il Datore di Lavoro/ RSPP "può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 anche se non in possesso della qualifica di formatore stabilita dal Decreto Interministeriale 6/3/2013".

Aggiornamento coordinatori per la sicurezza

Un'altra modifica è relativa all'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008: viene previsto che l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza(CSP e CSE) può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l'iniziativa".

E-Learning

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori".

A P P R O F O N D I M E N T I

LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LAVORI SVOLTI DA MINORI

L'art. 28 del D.Lgs.81/08 stabilisce l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività svolta, ivi compresi(...) quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Rientra quindi in quest'ambito anche la tutela dei lavoratori di minore età.

L'Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia ed altri Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), hanno realizzato un interessante volume che dedica uno specifico capitolo ai lavoratori di minore età.

E' utile ricordare che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni, e che con la locuzione "lavoro minorile" si indica "il lavoro dei bambini e degli adolescenti (persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età)". La specificità del lavoro di persone di minore età, determina necessariamente la presenza di limiti alla capacità di lavoro in relazione sia all'età sia alle modalità di impiego, che richiedono un livello più elevato di tutela della salute di questa categoria di lavoratori.

Come indicato all'art. 2 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di lavoro minorile quei lavori occasionali o di breve durata svolti dagli adolescenti nei servizi domestici prestati in ambito familiare, nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempreché tali prestazioni non si concretino in attività nocive e/o pregiudizievoli. E la normativa in materia di lavoro minorile non si applica anche:

- alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento nei confronti delle quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 645/1996 ove

queste assicurino un trattamento più favorevole;

- agli adolescenti occupati a bordo delle navi per i quali sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale in ragione di una riconosciuta peculiarità ed inderogabilità delle norme sul lavoro marittimo. L'interesse generale alla sicurezza della navigazione, infatti, è ritenuto prevalente rispetto alla tutela predisposta per il lavoro subordinato.

Al di là di quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, il volume segnala che lo stesso art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il Datore di Lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:

- a) allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) alla movimentazione manuale dei carichi;
- e) alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale;
- g) alla situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Si sottolinea inoltre l'obbligo per il Datore di Lavoro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, di fornire le informazioni di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/2008

anche ai genitori (o ai titolari della potestà genitoriale).

Il volume si sofferma poi sulle lavorazioni vietate.

Infatti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I della legge, allegato che elenca tutte le lavorazioni, i processi ed i lavori distinguendo tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici.

In particolare riguardo ai singoli agenti di rischio il Ministero del lavoro ha fatto alcune precisazioni:

a) **rumore**: "il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente ma discende dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA". La valutazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. "In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d (livello di esposizione quotidiana) il Datore di Lavoro - fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali - deve fornire ai minori i mezzi individuali di protezione dell'udito ed una adeguata formazione all'uso degli stessi";

b) **agenti chimici**: fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo. Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro. Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all'attività nel suo complesso. Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l'accesso a tali luoghi e non l'attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofruttili, ecc.). Si indica anche che l'art. 6 della legge 977/1967 prevede la possibilità di derogare al divieto di adibire ai lavori indicati nell'Allegato I, per scopi didattici e di formazione professionale.

Il volume riporta poi indicazioni relative alla

sorveglianza sanitaria, al lavoro notturno e sintetizza, in conclusione, alcuni aspetti relativi al **rapporto tra azienda e lavoro minorile**:

- **riferimento normativo**: la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro;
- **obbligo**: il Datore di Lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso. Inoltre deve verificare l'idoneità sanitaria alla mansione;
- **mantenimento**: le visite mediche atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal Medico Competente;
- **comunicazioni**: il Datore di Lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l'avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria.

Fonte: Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia, "Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare", 2014

